DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che adotta, nel settore delle carni bovine, talune misure particolari del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(86/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che taluni prodotti detenuti dall'organismo d'intervento francese sono immagazzinati in Austria ; che tali prodotti sono stati venduti per essere trasformati in Germania ;

considerando che non sono state ancora adottate norme specifiche per un caso siffatto ;

considerando che, per garantire la parità di trattamento degli operatori economici ed in attesa dell'adozione di norme specifiche in questo settore, è opportuno prevedere che, all'importazione in Germania, si applichino gli importi compensativi, ma non i dazi doganali né i prelievi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Quando i prodotti detenuti dall'organismo d'intervento francese immagazzinati in Austria e venduti in base ai contratti di vendita che figurano in allegato sono reimportati in Germania :

— la reimportazione viene effettuata senza applicare i dazi doganali e i prelievi,

— non viene presentato alcun titolo d'importazione,

a condizione che l'ordine di ritiro di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [2], che implica il riferimento ad uno dei contratti di vendita suddetti, sia presentato all'ufficio doganale di reimportazione. Tale ufficio rilascia al momento dell'importazione l'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Le autorità competenti interessate si prestano reciproca assistenza ai fini del controllo delle condizioni delle operazioni di vendita in questione. Ciò implica in particolare che l'organismo d'intervento francese comunichi alle competenti autorità tedesche i numeri degli ordini di ritiro in questione.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

[2] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Numero dei contratti di vendita	Quantitativo oggetto del contratto	Quantitativo immagazzinato in Austria	Magazzino frigorifero
85/3212/85/26	300 t	200 t	Wiener Kühlhaus Frigoscandia GmbH Franzosengraben A—130 WIEN
86/3212/85/34	40 t	40 t	
86/3212/85/37	20 t	20 t	
86/3212/85/40	125 t	125 t	
86/3212/85/41	360 t	81 t	